

Allegato "C" al repertorio n. 38.756/12.298

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**“CasaOz ETS”**

\* \* \* \*

**ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

Ai sensi del D.LGS. 117/2017 (“Codice del Terzo settore”, in prosieguo “CTS”) è costituita un'Associazione sotto la denominazione, senza vincoli grafici “CasaOz ETS”.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

L'Associazione ha durata illimitata.

**ART. 2 - FINALITA' E ATTIVITA'**

L'Associazione esercita, in via esclusiva, le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle suddette finalità, aventi ad oggetto, in conformità al disposto dell'art. 5 del CTS:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Principalmente, l'Associazione si prefigge di accogliere ed accompagnare i bambini e i ragazzi che vivono la malattia, le loro famiglie, e tutti coloro che

stanno accanto a loro e li aiutano a migliorare la propria condizione.

Questo obiettivo viene raggiunto attraverso la realizzazione di un mix di attività che coinvolgono anche bambini e ragazzi in situazioni di fragilità sociale e che rendono CasaOz un ambiente accogliente per tutti.

L'associazione si propone, inoltre, di promuovere e fornire aiuto nell'elaborazione di un percorso di ritorno alla normalità sociale per il bambino ammalato e per la sua famiglia considerata nel suo insieme e nei singoli componenti e di sostenere il processo di metabolizzazione dell'evento traumatico, che si delinea al momento della diagnosi della patologia attraverso un supporto professionalmente qualificato che garantisca l'accudimento, l'ascolto, l'accoglienza, la "coccola".

In particolare, l'Associazione intende raggiungere i suoi obiettivi attraverso queste attività:

- sostegno psicologico ai bambini ammalati e alle loro famiglie attraverso counseling, gruppi di mutuo aiuto, psicodramma;
- accoglienza per le famiglie, i ragazzi e i bambini ammalati;
- socializzazione fra le famiglie e fra i bambini anche attraverso gite, feste e brevi soggiorni;
- servizi di assistenza alle famiglie, quali ad esempio sostegno scolastico e di doposcuola, intrattenimento e assistenza ludico-educativa dei bambini malati e dei loro fratelli e sorelle anche attraverso il supporto di volontari;
- laboratori in varie discipline secondo il modello della terapia ricreativa con la finalità di offrire agli ospiti momenti di scoperta del proprio potenziale e delle proprie abilità;
- servizi di orientamento nel disbrigo degli adempimenti burocratici connessi alla situazione di malattia;
- collegamento e sinergia con strutture sanitarie o associative già esistenti sul territorio al fine di cooperare al superamento della situazione di solitudine ingenerata dalla malattia e favorire l'accudimento del bambino malato e la comunicazione fra le famiglie e gli enti che hanno in carico il bambino;
- fornire un supporto alla formazione e all'aggiornamento di operatori sociali e del mondo del Terzo settore sull'accompagnamento e sostegno nella malattia;
- partecipare a progetti europei ed iniziative transnazionali con l'obiettivo di innovare i propri servizi e realizzare servizi sempre più adeguati ai fabbisogni degli ospiti.

Essa può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni. L'associazione può anche farsi promotrice di iniziative di carattere cooperativistico che condividono con l'associazione gli scopi e le finalità indicate nel presente statuto.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle sopra previste a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del CTS.

Altresì, l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa, ed anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o

servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida ministeriali.

### **ART. 3 - VOLONTARIATO**

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

### **ART. - 4 SOCI**

I Soci si dividono in due categorie: fondatori ed ordinari.

Sono Soci fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono Soci ordinari le persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti regolarmente iscritte nel libro Soci, ed accettate dal Consiglio Direttivo, previo versamento della quota di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio stesso.

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di provenienza, nazionalità, religione, cultura, orientamento sessuale.

Per tutti i Soci vige l'uniformità del rapporto associativo ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Essi hanno diritto di votare nelle assemblee e di usufruire delle strutture e delle attrezzature dell'Associazione, di partecipare alle attività della Associazione secondo le modalità definite con apposito regolamento e di consultare i libri sociali.

### **ART. 5 - AMMISSIONE**

La richiesta di divenire Socio è rivolta al Presidente del Consiglio Direttivo.

La decisione in ordine all'accettazione o meno del nuovo Socio spetta al Consiglio Direttivo.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

Il ricorso all'assemblea dei soci da parte dell'aspirante socio è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione all'interessato e cura l'annotazione del nuovo aderente nel libro soci, dopo il versamento della quota stabilita dall'Assemblea.

All'atto dell'iscrizione nel Libro sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

## **ART. 6 - QUOTE ANNUALI**

Tutti i Soci devono corrispondere all'atto dell'ammissione la quota, se deliberata dal Consiglio Direttivo e il contributo sociale annuale nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre dell'esercizio.

Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente; in caso di mancato rinnovo di tale versamento entro i termini stabiliti dal Consiglio, il socio verrà escluso con deliberazione del Consiglio stesso.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento minimo di cui sopra. E' comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi.

La quota non è trasmissibile, né rivalutabile in quanto qualsiasi versamento si intende a fondo perduto.

In particolare il versamento non è rivalutabile né ripetibile nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'aderente.

Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né per successione a titolo particolare o universale.

## **ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**

La qualifica di Socio si perde per:

morte od estinzione;

recesso;

esclusione per mancato versamento della quota annuale associativa, prolungata inadempienza degli obblighi assunti, per gravi motivi o per il mancato rispetto dei regolamenti eventualmente emanati.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire entro quindici giorni una sola volta l'Assemblea dei Soci - o il Collegio dei Probiviri, se istituito - chiamata a riunirsi dal Presidente o dal consigliere più anziano non oltre trenta giorni dalla data di contestazione del provvedimento da parte del socio escluso.

La qualità di associato non è trasmissibile ad alcun titolo.

I Soci possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione.

I soci receduti od esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, ed i loro eredi non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dall'Associazione.

## **ART. 8 - PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi di enti pubblici e di privati;
- finanziamenti pubblici nazionali ed europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;

- entrate derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati;
- attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, quando obbligatorio per legge;
- Il Revisore legale dei conti, quando obbligatorio per legge;
- Il Collegio dei Probiviri, ove nominato.

Tutte le cariche associative sono rinnovabili.

#### **ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

I Soci riuniti formano l'Assemblea.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

#### **CONVOCAZIONE**

L'assemblea viene convocata dal Presidente con avviso inviato almeno otto giorni prima della riunione a mezzo di posta ordinaria, posta elettronica, via fax o in qualsiasi altra modalità che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. Nell'avviso devono essere indicati data, luogo e ora della prima e della seconda convocazione tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Partecipano all'assemblea ed hanno diritto di voto i Soci in regola con il versamento delle quote associative, anche se iscritti da meno di 3 mesi nel libro degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario, se nominato, in assenza anche di quest'ultimo, dal Vicepresidente, se nominato, o in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti.

I Soci che non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea hanno facoltà di delegare all'uopo un altro Socio. Ciascun Socio non può raccogliere più di due deleghe.

Le Assemblee dei soci si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta presso la sede sociale.

L'Assemblea è sovrana, le delibere assunte secondo le norme previste dal presente Statuto vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.

Copia di tutte le delibere dell'Assemblea sono depositate presso la sede sociale a disposizione degli associati, i quali hanno facoltà di chiederne copie.

### **QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese con la presenza di almeno la metà degli associati e a maggioranza di voti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare il presente statuto occorrono la presenza di almeno i due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, fermo restando il quorum deliberativo, occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

### **COMPETENZE**

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera in merito ai regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- determina gli emolumenti dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, nel rispetto dell'art. 8, comma 3, CTS;
- delibera sulle modificazioni del presente Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

### **ART. 11 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**

Il Presidente del Consiglio Direttivo riveste la funzione di Presidente dell'Associazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, li presiede e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per la rielezione degli organi medesimi.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente Vicario e in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo tutte le dette mansioni spettano al Vicepresidente.

Il fatto stesso che il Vicepresidente Vicario o il Vicepresidente agisca in nome ed in rappresentanza dell'Associazione attesta di per sè l'assenza o

l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

#### **ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Possono essere eletti quali componenti del Consiglio Direttivo solo i Soci in regola con il pagamento della quota annuale.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea dei Soci.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente Vicario e il Vicepresidente, se questi non sono già stati nominati dall'assemblea.

Non può essere nominato: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

#### **CONVOCAZIONE**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso, con avviso inviato a tutti i consiglieri, a mezzo servizio postale, fax, posta elettronica o telegramma, almeno cinque giorni prima della data della riunione ed in caso di urgenza, con preavviso di almeno ventiquattro ore.

#### **COMPETENZE**

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano tra l'altro:

- la determinazione dell'indirizzo (via e numero civico) all'interno del Comune ove è posta la sede associativa;
- la redazione e la stesura dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- le deliberazioni sui programmi di attività;
- le deliberazioni circa l'ammissione dei Soci;
- le deliberazioni circa la perdita o sospensione della qualità di Socio;
- la redazione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- la designazione di eventuali collaboratori per le attività dell'associazione anche tra i non Soci;
- la gestione dell'Associazione, provvedendo alla riscossione delle liberalità, dei contributi, dei crediti e al pagamento delle obbligazioni contratte.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il compenso nei limiti di cui all'art. 8, comma 3, CTS.

#### **DELIBERAZIONI**

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal suo Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario, dal Vicepresidente, se nominati o in mancanza da altro membro designato dai presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipa la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

Le riunioni del Consiglio direttivo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audio-videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta presso la sede sociale.

### **SOSTITUZIONE MEMBRI**

Qualora venga meno uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per procedere alla relativa sostituzione.

### **ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO**

Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 CTS viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica per tre esercizi.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate spese.

### **ART. 14 - REVISORE LEGALE DEI CONTI**

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31, CTS, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio, o una società di revisione.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ente, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del

Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

#### **ART. 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO D'ESERCIZIO E SOCIALE**

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, l'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

In tempo utile per tale deposito, il Consiglio Direttivo deve convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio.

I bilanci approvati dall'Assemblea sono depositati anche presso la sede sociale e gli associati hanno facoltà di consultarli e di chiederne copia.

Il bilancio, se l'Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita ai sensi dell'art. 13 del CTS.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al ricorrere del superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del CTS, l'Associazione deve depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate in conformità all'art. 14 CTS.

L'Associazione, laddove consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

#### **ART. 16 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI**

Oltre le scritture prescritte per legge, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura

dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone domanda scritta al Presidente, che vi provvede entro 15 giorni dalla richiesta stessa. I costi per ottenere eventuali copie o estratti sono a carico del richiedente.

#### **ART. 17 - PROBIVIRI**

Qualora se ne ravvisi la necessità, l'Assemblea nomina il Collegio dei probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ente e riguardanti uno o più soci o tra organi dell'associazione o tra gli organi e i soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia in modo inappellabile in merito all'espulsione del socio, qualora questo faccia ricorso alla delibera del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è composto da tre persone elette dall'Assemblea tra persone che non fanno parte del Consiglio direttivo.

Le componenti del Collegio durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili due volte.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal componente più anziano.

Il Collegio si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo, oppure tre soci.

#### **ART. 18 - REGOLAMENTI**

Uno o più regolamenti per l'attuazione delle norme del presente Statuto possono essere elaborati dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

I regolamenti possono essere modificati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 19 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per le cause previste dall'art. 27 C.C.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni date dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto stabilito dall'articolo 9 CTS.

#### **ART. - 20 RINVIO**

Per quanto non stabilito nel presente Statuto, si osservano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del codice civile e delle altre le norme in materia.

In originale firmato:

BARICCO ENRICA

GIANDOMENICO BONITO - Notaio.

\* \* \* \*

COPIA INFORMATICA

(artt. 22 D.lgs. 82/2005 e 68-ter L. 89/1913)

Certifico io sottoscritto, dott. GIANDOMENICO BONITO, Notaio in Torino, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato n. di serie 3142, vigente fino al 17 settembre 2023, rilasciato da "Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority"), che la presente copia redatta su supporto digitale è conforme al documento originale redatto su supporto analogico, conservato nella raccolta dei miei atti e firmato a norma di legge.

La presente copia informatica sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale formato su supporto analogico (art. 22, comma 4, D.lgs. 82/2005).

Si rilascia ad uso fiscale.

Torino, 11 gennaio 2023



Firmato digitalmente da GIANDOMENICO  
BONITO  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
TORINO:80083440018